



COMUNE DI SANT'ANTIMO
Provincia di Napoli
Segreteria Generale

Tel 081.8329501 / 2 - Fax 081.8337110

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66 DEL 13.12.2010

OGGETTO: D.P.R. 267/00 – Art. 194 comma 1, lett. A – Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da n. 4 sentenze esecutive del Giudici di Pace di Frattamaggiore.

L'anno duemiladieci e questo giorno tredici del mese di dicembre alle ore 18,00 nell'aula delle consuete adunanze presso la S.M. Giovanni XXIII, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 03.12.2010 prot. 24591 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e pubblica, di 1^ convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere anziano Di Lorenzo Francesco.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, al momento della discussione dell'argomento di cui all'oggetto n. 18 e assenti n. 13 sebbene invitati, come segue:

n. ord	Cognome e nome	pre- senti	as- se- nti	N Ord	Cognome e Nome	pre- sen- ti	As- sen- ti
1	PIEMONTE FRANCESCO		X	17	PETITO SANTO		X
2	CEPARANO CARLO		X	18	MAZZEO FRANCESCO		X
3	MARINIELLO IMMACOLATA		X	19	PEDATA FERDINANDO 1958		X
4	DI LORENZO FRANCESCO	X		20	PEDATA MICHELE	X	
5	GUISCARDO DOMENICO	X		21	RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO		X
6	FERRIERO LEOPOLDO	X		22	CHIARIELLO SANTO	X	
7	DI SPIRITO FRANCESCO	X		23	FERRARA ANTONIO	X	
8	DI DONATO RAFFAELE	X		24	ANGELINO MASSIMILIANO	X	
9	PUCA RAFFAELE	X		25	DI LORENZO LUIGI		X
10	PETRONE GAETANO		X	26	FLAGIELLO FRANCESCO		X
11	GRAPPA RAFFAELE	X		27	VERRONE MARIO	X	
12	ESEMPIO FRANCESCO	X		28	GUARINO FRANCESCO		X
13	DI SPIRITO ANTIMO	X		29	CASTIGLIONE SALVATORE	X	
14	MORLANDO FRANCESCO		X	30	DI GIUSEPPE PASQUALE	X	
15	PEDATA FERDINANDO 1965	X		31	GIACCIO GIOVANNI	X	
16	CAPPUCCIO NELLO		X				

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Magnoni incaricato della redazione del verbale. Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

Relaziona l'assessore Ponticiello

Escono i consiglieri Pedata Fredinando (1958), Di Lorenzo Luigi e Guarino Francesco

Presenti 18 assenti 13

Si procede alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi, riportati integralmente in allegato;

Vista la proposta allegata;

Visto l'art. 45 Dlgs. 267/2000;

Visti i pareri;

Con voti favorevoli 17 contrari 0 astenuti 1

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. A) derivanti da 4 sentenze esecutive emessa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, specificate nell'allegata proposta;

Di dare atto che con successiva determinazione del servizio legale si provvederà alla relativa liquidazione in favore degli aventi diritto, previa imputazione al competente capitolo del corrente bilancio in proposta richiamato;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Di trasmettere il presente atto alla corte dei conti;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA 4 SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE NELL'ANNO 2010

PREMESSO che con sentenze emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore nel corrente anno, questo Comune è stato condannato al risarcimento di danni causati da "pericoli occulti" presenti su strade cittadine, giusta tabella che segue e relativi allegati in essa richiamati

Attore	N. e data Sentenza	Importo complessivo da liquidare (Sorta e spese legali)	All.	Oggetto della Controversia
DI MATTIA LUIGI	3277 DEL 13.2.2010	1668,65	A	Risarcimento danni a cose per insidia stradale + spese legali
NACCHI ANIELLO	3808 DEL 08.07.2010	923,62	B	Risarcimento danni a cose per insidia stradale + spese legali
CASTALDI MASSIMO	4279 DEL 15.10.2010	3460,57	C	Risarcimento danni a cose per insidia stradale + spese legali
CORREGGIA ANGELO	4427 DEL 19.10.2010	3650,87	D	Risarcimento danni a cose per insidia stradale + spese legali
	TOTALE	9703,71		

CONSIDERATO che i debiti derivanti dalle predette sentenze, provvisoriamente esecutive ai sensi dell' art. 282 del cpc, rientrano nella fattispecie di cui all'art. 194, 1° c., lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL);

RITENUTO di dover urgentemente provvedere all'esecuzione delle stesse, secondo la vigente normativa in materia;

ACCERTATO che l'intervento 1010808 - cap 5 del corrente bilancio "oneri straordinari gestione corrente.- debiti fuori bilancio", presenta sufficiente disponibilità finanziaria per l'estinzione dei debiti di cui trattasi;

Si propone di adottare la delibera di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio dando atto dell'accertata copertura finanziaria.

IL FUNZIONARIO INC.
(Stefano Verrone)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta che precede

DELIBERA

-DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. lgs. 18/08/2000, n. 267, la legittimità dei debiti fuori bilancio descritti nella proposta che precede, pari a complessivi € 9703,71;

-DI DARE ATTO che con successiva determinazione del Servizio Legale si provvederà alla relativa liquidazione in favore degli aventi diritto, previa imputazione al competente capitolo del corrente bilancio in proposta richiamato;

-DI RENDERE la presente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

TRASMETTERE il presente atto alla Corte dei Conti.

COMUNE DI SANT'ANTIMO

PROV. DI NAPOLI

AVVOCATURA MUNICIPALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROT. 255/S.L.

LI, 2.12.2010

AL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

E P.C. AL SIG. SINDACO

" AL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

" AL SEGRETARIO GENERALE

" AL DIRIGENTE III SETTORE

AL DIRIGENTE I SETTORE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA 4
SENTENZE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DI DANNI DA INSIDIE STRARDALI, EMESSE DAL
GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE - ADEMPIMENTI.

Si trasmette, per quanto di competenza e nelle more dell'esecuzione della disposizione del
Segretario generale prot. 270 del 26.10.2010, copia della proposta di deliberazione da sottoporre
all'esame del Consiglio comunale.

IL FUNZIONARIO, INC.

Stefano Verrone

COMUNE DI SANT'ANTIMO

PROV. DI NAPOLI

AVVOCATURA MUNICIPALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROT. 255/S.L.

Li, 2.12.2010

AL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

E P.C. AL SIG. SINDACO
" AL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
" AL SEGRETARIO GENERALE
" AI DIRIGENTE III SETTORE
AL DIRIGENTE I SETTORE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA 4 SENTENZE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DI DANNI DA INSIDIE STRARDALI, EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE - ADEMPIMENTI.

Si trasmette, per quanto di competenza e nelle more dell'esecuzione della disposizione del Segretario generale prot. 270 del 26.10.2010, copia della proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio comunale.

IL FUNZIONARIO INC.

Stefano Verrone



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Provincia di Napoli
Segreteria Generale

Tel 081.8329501 / 2 - Fax 081.8337110

Prot. 270

Li 26.10.2010

Dr. Gianluigi Di Ronza
Resp. Servizi Finanziari

Ai Responsabili di Settore:

Dr.ssa Teresa Petito - Arch. Paola Cerotto - dr. Giuseppe Sorgente - sig. Di Matteo Pietro F.F. - dr.ssa Lucia Nardi

Ai Responsabili di Servizio:

dr.ssa De Cristofaro Orsola - dr.ssa Meles Maria - dr. ssa Rosa Di Domenico - A.S. Cammisa Vincenza - dr. Paolo Calabrò - Sig. Stefano Verroñe - dr.ssa Iannotta Nunzia - dr. Gabriele Capone - Geom. Giuseppe Carola - Dr. Gianluca Russo

Assessore alle Finanze

SEDE

OGGETTO: *Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.*

Come più volte sollecitato, si ribadisce l'opportunità di prevedere, nel prossimo bilancio 2011 e relativo PEG, per ogni settore e servizi di competenza, una somma da destinare al pagamento di eventuali debiti fuori bilancio derivanti anche da sentenze esecutive, in quanto, la proposta della deliberazione per il relativo riconoscimento spetta al funzionario del servizio competente per materia, che dovrà provvedere anche al successivo materiale pagamento, a conclusione del procedimento amministrativo, di cui è l'unico responsabile.

IL SEGRETARIO GENERALE
DR.SSA PATRIZIA MAGNONI



ALL. A

In favore del Sig. Di Mattia Luigi

- Euro 692,17, comprensivi di interessi e rivalutazione al 23.11.2010.;

In favore dell'Avv. Campanile Rosa

- Euro 705,24 per spese e competenze professionali, di cui Euro 560,00 per diritti ed onorario (comprensivo delle voci di richiesta copie, ritiro copie, richiesta notifica sentenza, ritiro notifica ed esame notifica),
- Euro 70,00 per spese generali 12,50%,
- Euro 25,20 per c.p.a 4%,
- Euro 131,04 per i.v.a. 20%,
- Euro 45,00 per spese liquidate.
- tot. 976,48 a detrarre r.a. di Euro 126,00 per R.A. 20%.

Totale complessivo del debito € 1.668,65

Avv. Sergio LUCIANO


Sergio LUCIANO

AVVOCATO

Via Pio XII n° 14 - 80026 Casoria (NA) - Tel. / Fax: 0817364122 - Tel. Mobile 3395390955
E-MAIL: avvocatoluciano@virgilio.it

Si riceve giorni pari per appuntamento

Casoria, 23.09.20109



Spett.le
COMUNE DI SANT'ANTIMO
Ufficio Legale
Via Roma
80029 - SANT'ANTIMO (NA)

Comunicazione via fax n°0818337110 e via e-mail sanantimo.regricerca@libero.it all'attenzione del responsabile.

COMUNE DI SANT'ANTIMO e/ DI MATTIA LUIGI

Oggetto: risarcimento danni.

Giudice di Pace di Frattamaggiore - Dr. Romano.

R.G. n°5099/08 -- Sent. n°3277/10.

Vi comunico che con sentenza n°3277/10 del 13.02.2010 e depositata in Cancelleria il successivo 13 Luglio, il Giudice di Pace di Frattamaggiore ha deciso la causa tra le parti emarginate riconoscendo la responsabilità dell'Ente comunale dell'evento dannoso occorso al Sig. Di Mattia Luigi nella misura del 70% e, quindi, ha condannato il Comune di Sant'Antimo al pagamento della somma ridotta di Euro 650,00 oltre interessi legali e svalutazione monetaria dalla domanda giudiziale nonché al pagamento delle spese legali liquidate in Euro 545,00 oltre accessori.

Per Vostra opportuna conoscenza e, comunque, per ogni Vostra valutazione e decisione, Vi trasmetto, in uno alla presente, copia della indicata sentenza, peraltro non ancora comunicatami dalla Cancelleria del G.d.P. di Frattamaggiore né notificatami da controparte.

Cordiali saluti.

Avv. Sergio LUCIANO

COPIA

Rilasciate n. 4 (2 E.S.C.)
copie - richieste
il. 14 SET. 2010
a. Avv. R. CAMPANILE
corrisposte marche
per Euro

Avv. ROSA CAMPANILE
Viale A. Manzoni n. 18
80028 GRUNTO (NA)
Tel. e Fax 081 38347
www.rosacamp.italy.com
virgilio.it


N. 3222/10 SENT.
N. 5099/08 R.G.
N. 4929/10 R. Cron.

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dott.avv.Mario Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.5099/08 di Ruolo Generale Civile
dell'anno 2008



TRA

DI MATTIA Luigi, resid. in Casandrino, via Borsellino, 19 ed
elettivam. dom. presso lo studio dell'avv.Rosa Campanile alla Via
Borsellino, 176 - Casandrino;

attrice

E

COMUNE di S.ANTIMO in persona del Sindaco p.t., rappr. e dif.
dall'avv.Sergio Luciano con studio in Casoria, via Pio XI, 114;

convenuto

CONCLUSIONI

Come da udienza del 28.10.2009

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione notificato in data 07.05.2008, IL sig. Di Mattia
Luigi conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice il Comune di
S.Antimo, per sentirme pronunciare la condanna al risarcimento dei
danni riportati, in data 28.01.2008, dalla propria auto (BMW
targ.BB.106RR) alla Via Appia, che era finita in una buca ricolma
di acqua presente su detta strada, di dimensioni e conformazione non
avvistabile, anche perché ricolma d'acqua piovana.

3076
18 OTT. 2010

La quantificazione dei danni era indicata in € 858,00 e in relazione agli stessi veniva depositata fattura e documentazione fotografica, nonché carteggio del Legale della parte danneggiata con il Comune di S. Antimo, con attestazione PRA inerente la legittimazione attiva. Instauratosi il contraddittorio con la impugnativa costituzione del convenuto Comune, dopo la svolta istruttoria, nel corso della quale veniva espletata prova testimoniale, la causa veniva rimessa a sentenza, all'udienza di discussione del 28.10.2009, sulle conclusioni dei difensori delle parti costituite, con scambio di memorie conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'esame del materiale probatorio e documentale acquisito e, in particolare, l'esito della prova testimoniale espletata (udienza del 08.04.2009 – teste Di Mattia Luigi, omonimo dell'attore), porta a ritenere la fondatezza della domanda in relazione all'an debeatur, il che comporta, perciò stesso, l'accoglimento, nella misura di seguito specificata.

La chiara descrizione della dinamica del sinistro occorso, così come riferita dal teste, rappresenta, infatti, conferma dell'assunto riportato in citazione e postula la responsabilità del Comune convenuto per la omessa manutenzione della sede stradale, costituente un vero e proprio *trabocchetto*, non essendo avvistabile (così come confermato dal testimone), a cagione della sua posizione, della tipologia e dell'uniformità di colore rispetto al manto stradale.

Per compiutezza, va, tuttavia evidenziato che – dalle parole dello stesso teste – è emersa una circostanza che induce a ritenere la sussistenza di una percentuale di colpa concorrente nel guidatore dell'auto danneggiata e cioè la velocità certamente eccessiva rispetto al tipo di strada a causa di un sorpasso poco prudente effettuato dall'attore.



De Mattia

Siffatta considerazione , dunque, alla stregua di attribuzione di concorso di responsabilità che si ritiene di valutare nell'ordine del 30%, porta a quantificare la misura del danno riportato dall'attore - sulla scorta della documentazione agli atti - in € 650,00 (comprensivi di € 50,00 per n.1 giorno di sosta tecnica), il cui pagamento è posto a carico del Comune di S.Antimo, in persona del sindaco p.t., con interessi legali e svalutazione monetaria dal di della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo.

Le spese legali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.,e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il G.d.P. di Frattamaggiore dott.avv.Mario Romano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Di Mattia Luigi nei confronti del Comune di S.Antimo , così provvede:

-accoglie la domanda, per quanto di ragione e per l'effetto e previo attribuzione di colpa concorrente a carico dell'attore nell'ordine del 30% come da motivazione,e per l'effetto

-condanna il Comune di S.Antimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore del sig. Di Mattia Luigi, della somma di € 650,00 (comprensivi di € 50,00 per un giorno di sosta tecnica), a titolo di risarcimento dei danni riportati dall'auto di esso Di Mattia Luigi a causa del sinistro de quo, con interessi legali e svalutazione monetaria dal,di della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;

-condanna il medesimo convenuto Comune di S.Antimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese legali che si liquidano in complessivi € 545,00 di cui € 45,00 per spese, € 200,00 per diritti ed € 300,00 per onorario, oltre 12,5 % per spese generali, nonché Iva e Cpa, con attribuzione all'avv.Rosa Campanile, antistataria.

Così deciso in Frattamaggiore, 13.02.2010

Il Giudice di pace
Avv. MARIO ROMANO



Depositata in Cancelleria
n. 13 LUG 2010
IL DIRIGENTE M. CAMPAÑILE
Dr. Raffaele Pulicelli





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE SENTENZA N.

3277/10

La presente copia conforme all'originale composta di N. 03 facciate, si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di AVV. R. CAPALIB

nell'interesse di SE STESSA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

24 SET. 2010

Frattamaggiore

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli

F. G.


La presente copia, conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva, si rilascia

per uso notifica.

24 SET. 2010

Frattamaggiore

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli





RELATA. Ad istanza dell'avv. Rosa Campanile, con studio in Grumo Nevano (Na) alla via A. Manzoni, n. 18, quale procuratore di se stesso, si notificò copia dell'antescritto titolo esecutivo al Comune di S. Antimo in persona del sindaco p.t., con sede in S. Antimo presso la casa Comunale. In pari tempo in virtù del medesimo titolo esecutivo, l'avv. Rosa Campanile, INVITA il Comune di S. Antimo, in persona del sindaco p.t. a corrispondere seguenti importi:

	Spese	Diritti	Onorari
Liquidate nella sentenza n. 3277/10	€ 45,00	€ 200,00	€ 300,00
Posizione ed archivio		€ 39,00	
Richiesta copie sentenza		€ 10,00	
Ritiro idem		€ 10,00	
Esame idem		€ 19,00	
Richiesta notifica ordinanza <i>sentenza</i>	€ 6,05	€ 10,00	
Ritiro idem		€ 10,00	
Esame relata di notifica		€ 10,00	
Redazione invito		€ 19,00	
12,5% ex art. 14 T.F.		€ 40,88	€ 37,50
Totali	€ 51,05	€ 367,88	€ 337,50
CPA 4%	€ 28,22		
IVA 20%	€ 146,72		
TOTALE GENERALE	€ 931,36		

Avv. Rosa Campanile

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Frattamaggiore, ho notificato l'atto che precede a Comune di S. A. M. I. C. M. O.
in persona del legale rappresentante p.t.

mediante consegna di copia conforme in busta chiusa e sigillata, a mani di _____

A MANTI DI Teresa Merino
IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI T.Q.

SANT'ANTIMO

21/10/10

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA
DI FRATTAMAGGIORE
Ufficiale Giudiziario
(Dr. Assunta Montemurro)

ALL. B

Somme in favore di NACCHI

€ 300,00 per sorta capitale
€ 1,94 per interessi legali dalla sentenza ad oggi
totale 301,94


Somme da versare avv. Pezzullo Cammillo

€ 25,00 per spese
€ 425,00 per diritti ed onorario
€ 53,12 per spese forfetarie
€ 19,12 per c.p.a.
€ 99,44 per i.v.a.
totale € 621,68

Avv. Angelo PERRINO

AVV. PERRINO ANGELO

TOT - 923,62



Philasciate n. 4 (2 ES20)

copie - richieste
il 1 OTT 2010
a Av. C. PEZZULLO
corrisposte marche
per Euro

N. 3808/10 SENT.
N. 3263/08 R.G.
N. 8219/10 R. Cron.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE

Il Giudice di Pace, dott.ssa Clelia Anna Parisi, ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3263 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 avente ad oggetto: risarcimento danni

TRA

Nacchi Aniello, nato a S. Antimo (Na), il 11.02.1965 e residente in Casandrino (NA), alla Via R. Galdieri n.23, elettivamente domiciliato in Frattamaggiore alla via V. Emanuele III nn.23/25, presso lo studio degli avv.ti Camillo Pezzullo e Antonio Cantiello che, lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco pro tempore, Dott. Francesco Piemonte, dom.to per la carica in S. Antimo alla Via Roma presso il Palazzo Municipale, elettivamente dom.to in Frattamaggiore alla Via Giulio Genoino n. 90, presso lo studio dell'avv. p. Angelo Perrino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in esecuzione della Delibera di incarico n.78 del 13.05.2008.

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.04.2008, l'attore indicato in epigrafe esponeva: "Che in data 14.08.2007, alle ore 08.00 circa, il veicolo Ford Focus tg. CA068JE di sua proprietà, mentre percorreva la strada Comunale Via Garigliano in S. Antimo, giunto all'altezza del civico n. 39, urtava inavvertitamente con il sottoscocca del veicolo contro un chiusino ubicato al centro della carreggiata, inspiegabilmente e pericolosamente divolto e posto in posizione obliqua rispetto al manto stradale; che detta situazione di pericolo era priva di qualsivoglia segnalazione per la pubblica utenza, con conseguente invisibilità del pericolo, nonché imprevedibile e dunque inevitabile; che, in conseguenza dell'incidente, la sua autovettura riportava danni meccanici per la cui riparazione veniva preventivata una spesa di €. 720,50; che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi in via esclusiva al Comune di S. Antimo; che vana era risultata la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni inviata la Comune di S. Antimo (Ente proprietario). Tutto ciò premesso, concludeva per l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'evento dannoso a carico del Comune di S. Antimo, in persona del Sindaco p.t., e, per l'effetto, condannare quest'ultimo, al pagamento in suo favore di tutti i danni subiti alla sua autovettura Ford Focus tg. CA068JE, nella somma complessiva di €. 720,50, oltre, sosta tecnica, interessi legali e rivalutazione dal fatto al soddisfo, il tutto e non oltre i limiti della competenza del Giudice adito, pari ad €. 2582,28. Con vittoria di spese di lite al procuratore dichiaratosi

3583
15 NOV. 2010

anticipatorio. Istantaneamente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto Comune di S. Antimo, il quale impugnava la domanda attorea in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto. Eccepiva, in via preliminare, la genericità dei fatti esposti, in violazione dell'art. 164 c.p.c.. Nel merito, contestava che l'evento potesse essere ricondotto nella fattispecie dell'insidia e trabocchetto, asserendo che il fatto si era verificato per esclusiva negligenza del conducente del veicolo attoreo. Eccepiva, inoltre, che nel territorio del Comune di S. Antimo non esisteva il civico n.39 alla via Garigliano, per cui era impossibile da parte dell'Ente comparente verificare lo stato dei luoghi ed, eventualmente, porre rimedio alla situazione di pericolo. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Ammissa ed espletata la prova testi, rassegnate le conclusioni, la causa, all'udienza del 29.01.2010, veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va dichiarata la proponibilità della domanda, avendo la parte attorea provato la sua legittimazione attiva, come si evince dalla documentazione prodotta agli atti. La legittimazione passiva non risulta contestata, riconoscendo implicitamente il Comune con la sua posizione difensiva che il luogo dell'asserito sinistro è una strada comunale.

Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.

Va rilevato, in primis, che oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento di un danno che deriva dalla negligente manutenzione del demanio stradale da parte dell'amministrazione competente, nel caso il Comune di Sant'Antimo.

Appare, pertanto, necessario chiarire quale debba essere il corretto inquadramento della figura di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti e dedurne, correttamente, le relative conseguenze.

Sul punto occorre sottolineare l'orientamento giurisprudenziale susseguitosi nel tempo sul tema in questione:

Secondo un orientamento giurisprudenziale per lungo tempo incontrastato, in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza della presunta omessa o insufficiente manutenzione di una strada pubblica il referente normativo della responsabilità della p.a. sarebbe costituito - non dall'art. 2051 cod. civ., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della p.a., con riferimento ai beni demaniali, laddove essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi - ma dall'art. 2043 cod. civ., che impone, nell'osservanza della norma primaria del "neminem laedere", di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto.

Detta responsabilità, pertanto, sarebbe configurabile a condizione che venga provata da parte del danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva dello stesso (cd. "insidia e trabocchetto") (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15707 del 08/11/2002; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2067 del 13/02/2002; cfr., Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 16179 del 21/12/2001). Tuttavia, negli ultimi anni si sono proposte delle

varianti a tale cristallizzata impostazione. Secondo una prima differente ricostruzione - autorevolmente sostenuta, pure di recente, presso la Corte di Legittimità - anche in caso di sinistro su strada pubblica soggetta ad uso indifferenziato e generale dei consociati la P.A. risponderebbe ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. dei danni conseguenti a cattiva manutenzione della stessa. Infatti, l'applicabilità alla fattispecie della presunzione di colpa (o responsabilità oggettiva) posta dalla norma richiamata sarebbe giustificata - secondo argomentazioni diametralmente opposte a quelle precedenti - da un potere di signoria sul bene pubblico in ogni caso sussistente in capo alla PA, visto che la stessa vanterebbe poteri incidenti di gestione, disponibilità e controllo sul demanio tali da assimilarla ad un normale custode ex art. 2051 c.c. (da ultimo, per tutte, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006). In particolare, dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all'interno dell'abitato (art. 16 lett. b) della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F) discenderebbe non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 del R.D. 15 novembre 1923 n. 2056, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Il danneggiato, allora, non sarebbe più onerato della dimostrazione della verifica del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare - come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia - l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19653 del 01/10/2004; Cass. 22/4/1998, n. 4070; Cass. 20/11/1998, n. 11749; Cass. 21/5/1996, n. 4673).

Infine, secondo un ulteriore orientamento intermedio, l'art. 2051 c.c., potrebbe trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione esclusivamente con riguardo a quei beni demaniali che non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora trattasi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass. 5/8/2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass. 1/12/2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488; Cass. 13/1/2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446).

Questo Giudice, non può che condividere il più recente orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità, secondo cui la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei Comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per terzi. Tanto perché la possibilità di attuare una zonizzazione della manutenzione delle strade comporta un maggior grado di possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni del demanio stradale, con conseguente responsabilità del Comune per i danni da essi cagionati, salvo ricorso del caso fortuito. Concordando con la più

recente giurisprudenza, quindi, si può concludere che la demanialità o patrimonialità del bene, l'essere esso adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione non comportano di per sé l'esclusione dell'applicabilità della norma dell'art. 2051, ma implicano soltanto che, nell'applicazione di tale norma e, quindi, nell'individuazione delle condizioni alle quali la P.A. può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa, quelle caratteristiche debbano indurre una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originatasi dal bene può determinarsi in vari modi, i quali non si rapportano tutti alla stessa maniera con le implicazioni che comporta il dovere di custodia della P.A. in relazione al bene di cui trattasi e particolarmente quello di vigilare affinché dalla cosa o sulla cosa non si origini quella situazione.

Deve farsi, pertanto, un diverso apprezzamento delle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui trattasi e di quelle che invece possano originarsi da comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Mentre con riguardo alle situazioni del primo tipo «l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità; come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere» (Cass. n. 298 del 2003; Cass. n. 488 del 2003). In sostanza, la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto da parte della collettività e della sua estensione automaticamente idonee non sono più considerate come elementi idonei ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., bensì come circostanze, le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.

Nel caso di specie, nonostante l'attore abbia provato il verificarsi del sinistro, dall'espletata istruttoria è emersa una corresponsabilità del conducente del veicolo Ford Focus di sua proprietà nella produzione dell'evento dannoso. Invero, dalla documentazione fotografica in atti e dalla prova testimoniale, è emerso che il tratto di strada di via Garigliano, teatro del sinistro, era fortemente dissestato per lavori in corso, per cui doveva essere percorso dagli utenti con estrema cautela. È risultato, inoltre, che altri veicoli percorrevano la medesima strada senza, tuttavia, incorrere in alcun pericolo. In particolare, il teste Nacchi Giuseppe, escusso all'udienza del 17.04.2009, ha dichiarato: "Ricordo che era la metà del mese di Agosto del 2007, verso le ore 08,00 circa. Mi trovavo a bordo dell'autovettura Ford Focus, di proprietà e condotta da mio

fratello Aniello; ero seduto sul sedile anteriore lato passeggeri. A bordo della Focus vi era anche l'altro fratello Antonio, seduto sul sedile posteriore dx. Percorrevamo la via Garigliano di S. Antimo, diretti verso la Stazione ferroviaria di S. Antimo. L'andatura era molto moderata, perché la strada era interessata da lavori in corso. Quest'ultima infatti non era asfaltata e non vi erano cartelli di divieto di transito; la strada era a doppio senso di circolazione. Dopo aver percorso circa 30 mt di strada dissestata, sentivamo un forte rumore proveniente dal motore e la macchina s'arrestava. Scendevamo dall'abitacolo e constatavamo che il motore dell'auto si era incastrato in un tombino posto quasi al centro della nostra corsia di percorrenza... Preciso che il tombino era quello della rete fognaria e fuoriusciva dalla sede stradale, che ripeto, era senza asfalto. Il tombino era in posizione obliqua rispetto alla strada. Davanti a noi percorrevano tale strada altre auto. Quest'ultime superavano il tombino senza danni, mentre la Focus, forse a causa del peso eccessivo, si arrestava sullo stesso. Mio fratello effettuava una retromarcia per superare il tombino e ci portammo lentamente presso il Comando dei Vigili di S. Antimo per comunicargli dell'accaduto... Incontrammo un solo Vigile il quale ci riferiva di non poter lasciare il Comando incustodito perché era da solo e ci invitava a rivolgerci ad un avvocato... Dopo l'occorso l'auto era marciante, ma si avvertiva un rumore proveniente dal motore. Non posso riferire se lungo la strada vi erano altri tombini, perché avevamo percorso solo il primo tratto di strada e dopo l'occorso ritornammo indietro verso il Comando dei Vigili." Ne conseguì che il Comune di Sant'Antimo va dichiarato responsabile dell'occorso nei limiti del 50%, dovendosi attribuire il restante 50% a carico dell'attore.

Per quanto riguarda la determinazione del detrimento patrimoniale sofferto da Nacchi Aniello, quale proprietario dell'autovettura Ford Focus tg. CA068JE danneggiata, si deve rilevare che egli ha indicato in complessivi € 720,50, la somma necessaria al ripristino dell'autovettura di sua proprietà, mediante fattura n. 3957/25, di € 200,00, rilasciata dalla Concessionaria S.V.A.M.A. S.p.A. di Aversa, e preventivo rilasciato dalla FordEcat di € 520,50.

Posto che il risarcimento da fatto illecito ha la principale funzione di rimettere il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui esso si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e che, pertanto, le spese sostenute per la riparazione del veicolo sono risarcibili nella misura corrispondente all'obiettivo costo della riparazione medesima; atteso che sussiste prova di un esborso parziale dell'intera somma richiesta, va liquidata, all'attualità, la somma di € 600,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla sentenza all'effettivo soddisfo.

Stante la concorsualità riconosciuta, all'attore va liquidata la somma di € 300,00, pari al 50% dell'importo dovuto.

Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

accoglie parzialmente la domanda proposta da Nacchi Aniello e, per l'effetto, dichiara la responsabilità del sinistro con grado di imputabilità del 50% a carico del Comune di S. Antimo, in persona del legale rapp.te p.t., e lo condanna al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal

veicolo di sua proprietà, in favore di Nacchi Aniello, della somma di €. 300,00, all'attualità, oltre interessi dalla sentenza;

compensa per metà le spese del giudizio e condanna il convenuto Comune di Sant'Antimo, al pagamento, in favore di parte attrice, dell'altra metà, liquidata, (in mancanza di nota spese ed in base al deciso), nella complessiva somma di €. 450,00, di cui €. 25,00 per spese, €. 200,00 per diritti ed €.225,00 per onorario, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Camillo Pezzullo dichiaratosi anticipatario;

dichiara la presente sentenza esecutiva.

Così deciso in Frattamaggiore il 01.04.2010

Il giudice di pace
Dott.ssa Celia Anna Parisi
Tepp



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
FRATTAMAGGIORE
Depositato in Cancelleria
OGGI - 8 SET. 2010
IL CANCELLIERE
IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli





**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE**

SENTENZA

3808/10

La presente copia conforme all'originale composta di N. 06 facciate, si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di AVV. C. PIZZULLO

nell'interesse di SF STELLA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Frattamaggiore 11 OTT. 2010

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padricelli

F. 50

La presente copia, conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva, si rilascia per uso notifica.

Frattamaggiore 11 OTT. 2010

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padricelli



Ad istanza degli Avv.ti Camillo Pezzullo e Antonio Cantiello, nella qualità di procuratori di se stessi, si notifici la retroestesa sentenza n: 3808/10 emessa dal G.d.P. di Frattamaggiore, pubblicata in data 08.09.2010 e resa esecutiva in data 11.10.2010, ad ogni effetto e conseguenze di legge, al:

Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica in Sant'Antimo (NA) alla Via Roma presso il Palazzo Municipale – cap 80029.

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Frattamaggiore, ho notificato l'atto che precede a Richiesto.....

mediante consegna di copia conforme in busta chiusa e sigillata, a mani di

A MANI DI Terese Mormone
IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI TO.

SANTANTIMO

18/11/10

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA
DI FRATTAMAGGIORE
Ufficiale Giudiziario
(DATA ASSUNTA AL COMMUNISTICO)

ALL E

<u>CASTALDI MASSIMO</u>	<u>SENTENZA NR. 4279/10</u>
	€URO
SORTA	1.800,00
INTERESSI DAL 19.11.2007	131,30
	1.931,30

AVV. ELPIDIO CAPASSO

SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA	50,00
DIRITTI ED ONORARI	1.018,00
SPESE GENERALI 12.50%	127,25
CPA 4% SU DIRITTI ONORARI E SPESE GENERALI	45,81
IVA 20 %	238,21
SPESE SUCC. FORF. - ESENTI	50,00
TOTALE	1.529,27
A DETRARRE R.A.	

Totale complessivo debito

1.931,30
1.529,27
3460,57

Werner

Capasso

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

In nome del popolo italiano
Repubblica Italiana

26. NOV 2010
91288

Il Giudice di Pace, dott.ssa Irene Fusari ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.339 del ruolo generale dell'anno 2009, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente

Rilasciate n. 4
C. 2 ESECUTIVE
copie - richieste
il - 9 NOV. 2010

TRA

Castaldi Massimo rappresentato e difeso dall'avv. Elpidio Capasso e con questi elettivamente domiciliato in Arzano via Pellecchia 71

a. A.V. E. CAPASSO
ccrisposte marche
per Euro 21,24

Attore

E

Comune di S. Antimo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Buonanno e con questi domiciliato in Sant'Antimo Via Cardinale Verde 23

Convenuto

Conclusioni

Le parti concludono come da verbale di causa del 8.1.2010.

Svolgimento del processo

Con atto ritualmente notificato Castaldi Massimo citava innanzi al Giudice di Pace di Frattamaggiore il predetto Comune per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti dalla vettura di sua proprietà Opel Astra tg AZ707HB nell'infornuto occorso il giorno 9 novembre 2007 al C.so Europa di Sant'Antimo. Assumeva l'istante che, nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi precisate, a bordo della proprio autovettura transitava per il Corso Europa allorquando giunto all'altezza della concessionaria Toyota la detta finiva con le ruote anteriori in

Applicato sull'originale
Marche per Euro 21,24

una grossa buca presente sul manto stradale non visibile in quanto colma di acqua e non segnalata.

Si costituiva il convenuto Comune di Sant'Antimo che nell'impugnare il contenuto tutto dell'atto di deduceva che la responsabilità dell'accaduto era da attribuire alla sola poco diligente condotta dello istante e alla distrazione della stesso.

Il giudizio veniva istruito a mezzo prove di testimoniali e produzione di documentazione.

La causa all'udienza del 8.01.2010 veniva riservata per la decisione.

Motivi della decisione


Preliminarmente si evidenzia che la parte attrice ha compiutamente provato, attraverso la documentazione in atti, di essere legittimata ad inoltrare il presente giudizio, mentre, per quanto riguarda la legittimazione passiva del Comune, essa non è stata contestata.

La domanda è proponibile ed ammissibile.

La domanda nel merito è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.

L'assunto dell'attore, e la versione dell'incidente come prospettata dallo stesso, hanno trovato riscontro nella deposizione resa dai testi escussi che hanno confermato i fatti narrati in citazione.

Tanto ritenuto in fatto, non può sussistere dubbio alcuno in ordine alla esclusiva responsabilità della sola Pubblica Amministrazione per l'incidente de quo. E' emerso, dalla svolta istruttoria, che la buca de quo non era visibile, né segnalata, circostanza tra l'atro, non smentita dal convenuto Ente. Costituisce principio consolidato quello secondo cui, anche nell'esercizio di una attività



discrezionale (quale può essere la manutenzione della strada), la P.A. è tenuta al rispetto del principio del *neminem laedere*. Essa è tenuta in ogni caso a prevedere e a preavvertire determinate situazioni pericolose con riferimento alle condizioni dei luoghi, e a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale.

Sussiste l'insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria ex art.2043 c.c. della P.A. per danni riportati dall'utente della strada, allorché ricorra una situazione di pericolo occulto caratterizzato dal duplice e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva del pericolo stesso.

Di tale situazione l'attore ha fornito sufficiente prova; né dal suo canto il convenuto Ente ha fornito prova di non aver potuto rimuovere, adottando idonee misure, la descritta situazione di pericolo.

Tanto ritenuto in fatto, quanto all'entità dei danni va precisato innanzitutto che il preventivo agli atti costituisce semplice allegazione tecnica alla difesa attorea, e non assurge a piena ed effettiva prova. Inoltre i testi non hanno precisato dettagliatamente i danni riportati. Pertanto questi ultimi andranno quantificati sulla scorta sia del preventivo di parte attorea, che in ogni caso può costituire valido indizio, sia tenuto in considerazione ogni altra risultanza istruttoria, lo stato d'uso dell'autoveicolo, rilevabile anche dai rilievi fotografici in atti versati, i prezzi correnti sul mercato, l'anno di immatricolazione, si ritiene di liquidare i danni nella misura di € 1.800,00. A detta somma andranno aggiunti gli interessi legali dalla domanda.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza con attribuzione.

Esecuzione provvisoria *ex lege*.

P.Q.M.

Il GdP, sulla domanda proposta dall'attore, ogni diversa istanza, eccezione o difesa reietta definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie la domanda per quanto di ragione e per lo effetto dichiara la responsabilità del Comune di Sant'Antimo per l'incidente occorso a Castaldi Massimo il giorno 9 novembre 2007.
- Condanna il Comune di Sant'Antimo al pagamento in favore di Castaldi Massimo della somma di € 1.800,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dal giorno della domanda.
- condanna il predetto Ente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in 1.068,00 di cui € 50,00 per spese, € 498,00 per diritti ed € 520,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso al 12.5% di spese generali, da attribuirsi all'avv. Elpidio Capasso

Così deciso il 24 aprile 2010

I GdP
Dott.ssa Irene Gusari

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
FRATTAMAGGIORE
Depositato in Cancelleria
del 15 OTT 2010
IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE SENTENZA N.

4278/10

La presente copia conforme all'originale composta di N. 04 facciate, si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di AVV. E. CAPASSO

nell'interesse di CASTALI MASSIMO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Frattamaggiore 17 NOV. 2010

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli

F. 10

La presente copia, conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva, si rilascia per uso notifica.

Frattamaggiore 17 NOV. 2010

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli



RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti e autografi
copie della sentenza di legge al
CONVINO di S. ANTIMO in persona
del sindaco bo-tempo, eletto e
downloadato presso la Casa Comunale
in Sant'Antimo (AV) mediante

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario
addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Frattamaggiore, ho notificato l'atto
che precede a Richiesta

mediante consegna di copia conforme in busta chiusa
sigillata, a mani di

A MANT DI Patricia Varisch
IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ATT. Q.

25 NOV 2010

SANT'ANTIMO

26/11/10

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA
DI FRATTAMAGGIORE
Ufficiale Giudiziario
(Dr. Assunta Montemurro)

14/11/10

ALL. D

<u>CORREGGIA ANGELO</u>	<u>SENTENZA NR. 4427/10</u>
	EURO
SORTA	1.950,00
INTERESSI DAL 15.2.2010 AL 31.12.2010	17,10
	1.967,10

SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA	90,00
DIRITTI ED ONORARI	1.100,00
SPESE GENERALI 12.50%	137,00
CPA 4% SU DIRITTI ONORARI E SPESE GENERALI	49,48
IVA 20 %	257,29
SPESE SUCC. FORF.- ESENTI	50,00
TOTALE	1.683,77
A DETRARRE R.A.	

Totale complessivo debito

1.967,10
1.683,77
3.650,87

km

Rilasciate n. 2 (18280)

copie - richieste
il 15 NOV. 2010

a AVV. G. PEN. B. U. E.

corrisposte marche

per Euro 12,52

N. 4628/10 SENT.

N. 2432/09 R.G.


N. 10455/10 R. Cron.

N. Reg. Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Frattamaggiore, nella persona del Dr. Sossio Caserta, ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 2432/2009 del R.G. degli affari civili ordinari e non contenziosi dell'anno 2009, avente ad oggetto: Risarcimento danni

TRA

CORREGGIA ANGELO, nato a Sant'Antimo il 28/08/1979 ed ivi residente alla via G. Gigante, 44, elettivamente domiciliato in Arzano alla via C. Colombo, 84, presso lo studio dell'avv. Giustina Pingue, che lo rappresenta e difende per procura a margine della citazione.

ATTORE

E

COMUNE DI SANT'ANTIMO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Sant'Antimo, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e di risposta, giusta delibera di G.M. n. 43 del 19/03/2009, dall'avv. p. Giustina Perfetto ed elett. domiciliato presso il suo studio in Sant'Antimo alla via Formia, 17.

CONVENUTO

CONCLUSIONI: come riportate nel verbale di udienza del 15/02/2010 e nelle

Applicate sull'originale
marche per Euro 12,52

rispettive comparse conclusionali, da ritenersi qui trascritte.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto notificato il 12/01/09, l'istante Correggia Angelo conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Frattamaggiore, il Comune di Sant'Antimo, per sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni riportati dalla sua auto Fiat Stilo Tg. BS 217 TH, a seguito del sinistro verificatosi il giorno 19/10/2007, alle ore 10,00 circa, in S. Antimo alla via G. Gigante.



A supporto della domanda deduceva che, mentre la sua auto Fiat Stilo si trovava parcheggiata in Sant'Antimo alla via G. Gigante e precisamente in prossimità della sc. D, Il Lotto, veniva colpita da un albero che, posto su di un'aiuola spartitraffico, improvvisamente si abbatteva sulla Fiat Stilo danneggiandola;

aggiungeva che la sua autovettura Fiat Stilo riportava ingenti danni al lunotto posteriore, al tetto, alla porta posteriore, al parabrezza posteriore, al paraurti posteriore, allo stop ed all'ammortizzatore, oltre interessi e rivalutazione monetaria, danni da quantificarsi nel corso del giudizio, il tutto da contenersi entro il limite di euro 2.582, 28;

aggiungeva ancora che sul luogo intervenivano gli agenti della Polizia Municipale di Sant'Antimo che, nell'immediatezza dell'evento, redigevano una dettagliata relazione di servizio.

Concludeva, quindi, er la Condanna del Comune convenuto al risarcimento del danno riportato dalla sua auto Fiat Stilo ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di Sant'Antimo, il quale impugnava la domanda, chiedendone il rigetto in quanto inammissibile, impro-



ponibile ed infondata. In via preliminare la nullità della citazione in quanto priva degli elementi prescritti dai capi 4 e 5 dell'art. 163 c.p.c.; la carenza di legittimazione del Comune di Sant'Antimo per non essere proprietario o custode del tratto di stada in oggetto; deduceva infine la sussistenza del caso fortuito o dell'evento eccezionale, atta ad escludere la responsabilità del Comune.

Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di causa.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, tra cui la copia della relazione di servizio redatta dalla Polizia Municipale di Sant'Antimo, ammessa ed espletata prova testimoniale, la causa, rassegnate le conclusioni, veniva introitata a sentenza all'udienza del 15/02/2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità e la proponibilità della domanda, avendo la parte attorea provato la sua richiesta di risarcimento danni al Comune a mezzo lettera raccomandata a.r. prodotta agli atti, nonché la sua legittimazione attiva, come si evince dalla idonea documentazione versata agli atti a dimostrazione che alla data del sinistro esso istante fosse proprietario dell'auto Fiat Stilo T.ga BS 217 TH.

Anche la legittimazione passiva, non specificamente contestata, è dimostrata dalla relazione di servizio redatta dalla Polizia Municipale di Sant'Antimo, prodotta agli atti, da cui emerge che la via G. Gigante, in cui si è prodotto l'evento di cui è causa, sia una strada di proprietà del Comune convenuto.

Sempre, in via preliminare, va detto che la domanda, in ordine al suo contenuto, ha tutti i requisiti richiesti dagli artt. 163, 164 e 318 c.p.c., al fine di consentire alla controparte di poter concretamente esercitare il suo diritto di difesa.

Quanto al merito, ritiene questo giudice che la domanda, alla luce delle risul-
tanze probatorie, sia fondata e che vada, pertanto, accolta per quanto di ragio-
ne.

E' opportuno premettere che secondo un precedente orientamento della Su-
prema Corte, (Cass. Civ. Sez. III n. 3745/2005) la presunzione di responsabi-
lità nella produzione del danno derivante da cosa in custodia, prevista dall'art.
2051 c.c., non si applicava laddove l'evento lesivo si fosse verificato lungo una
strada comunale, trattandosi di un bene demaniale soggetto alla utilizzazione
della generalità degli utenti, la qual cosa limitava fortemente la possibilità di
esercitare un'efficace custodia e vigilanza sulla cosa. Pertanto in tale ipotesi
poteva invocarsi ed applicarsi soltanto l'art. 2043 c.c., con la conseguenza che
nel primo caso, in tema di responsabilità per danni prodotti da cosa in custodia,
era sufficiente dimostrare il rapporto eziologico tra fatto ed evento lesivo, pre-
scindendosi dalla prova della colpa del soggetto agente; mentre nel secondo ca-
so occorreva dimostrare la colpa della P.A., che restava esclusa allorquando il
fatto era percepibile ed evitabile, non costituente una insidia o trabocchetto.
Se non che la Suprema Corte, con recenti pronuncie, (Cass. Civ. sez. III
15779/06, Cass. Civ. 1583/06 e Cass. Civ. 17377/07), modificando il prece-
dente orientamento, ha ritenuto applicabile anche nella fattispecie l'art. 2051
c.c., configurando la responsabilità dell'ente proprietario di strade demaniali e
custode delle stesse, come oggettiva, salvo la prova a sua carico del caso for-
tuito, inteso come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e
l'evento produttivo del danno. In tal senso si è espressa anche, recentemente, la
Corte di Appello di Napoli - IV Sezione civile - sentenza nr. 1749/2008.
Ciò posto, è da ritenersi che nella fattispecie possa applicarsi l'art. 2051 c.c.,



per cui il convenuto Comune, quale proprietario e custode della strada denominata via G. Gigante è da ritenersi responsabile dell'evento, di cui al giudizio de quo.

Attraverso la deposizione testimoniale, un dato certo è emerso dalle dichiarazioni resa dal teste indotto dall'attore, persona da ritenersi attendibile non avendo alcun interesse specifico per rendere dichiarazioni non aderenti alla realtà ed inoltre le dichiarazioni rese risultano precise e prive di contraddizioni, tali da escludere eventuale mendacio. E' emerso, infatti, che sull'auto Fiat Stilo dell'attore, parcheggiata a pettine nei pressi della sua abitazione, cadeva un albero collocato in un'aiuola spartitraffico posta in via G. Gigante.

Ma l'evento risulta corroborato dalla relazione di servizio redatta dalla Polizia Municipale di Sant'Antimo, accorsa nella immediatezza sul posto. Nella stessa si legge: "....giunti sul posto abbiamo rilevato che effettivamente l'auto Fiat Stilo Tg. BS 217 TH del sig. Correggia Angelo....parcheggiata in modo regolare, era stata colpita dalla parte alta di un albero situato su di un'aiuola spartitraffico....La caduta dell'albero causava danni alla parte posteriore dell'autoveicolo, consistenti nell'ammaccatura del tetto, dello sportello posteriore con conseguente rottura del vetro dello sportello. Si precisa che la strada e l'albero sono di proprietà del Comune di Sant'Animo. La giornata si presentava particolarmente ventosa.... Si allegano alla presente reperti fotografici...". Da tale dinamica emerge con tutta evidenza il rapporto eziologico tra il fatto (caduta dell'albero sull'auto parcheggiata) ed i danni riportati dall'auto Fiat Stilo dell'istante. Né appare configurabile in tale dinamica alcun comportamento imprudente o negligente a carico dell'attore, tale da escludere o da concorrere nella responsabilità a carico del proprietario - custode del bene, avendo lo stes-

so parcheggiato regolarmente la sua auto, cos' come evidenziato nella relazione della Polizia Municipale.

Né il Comune convenuto ha fornito alcuna prova di esistenza nel caso di specie di un caso fortuito, inteso come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno. In quanto la presenza di un forte evento, cosa che capita di frequente, non è di per sé elemento sufficiente per dar luogo ad una ipotesi di causa di forza maggiore o di evento fortuito.

Alla luce delle risultanze processuali in relazione a quanto sopra illustrato, va affermata la responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella sua qualità di proprietario e custode della strada in cui si è verificato il sinistro di cui al giudizio.

Per quanto, poi, concerne il quantum del risarcimento per i danni riportati dall'auto Fiat Stilo dell'attore, questo giudice, non avendo alcuna valenza probatoria il preventivo prodotto, ritiene che il danno vada determinato in via equitativa. Tenuto conto della descrizione dei danni fatta dagli Agenti della Polizia Municipale nella loro relazione di servizio, della documentazione fotografica riportante gli stessi, delle comuni cognizioni in tema di autoriparazione ed in applicazione dei criteri di necessità ed economicità delle operazioni di ripristino, congruo si ritiene l'importo di euro 1.950,00, che viene liquidato in favore dell'attore e da considerarsi all'attualità. Su detto importo spettano gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza sino al soddisfo.

Tenuto al pagamento è il Comune convenuto, obbligato anche al pagamento delle spese processuale in favore di parte attrice, in virtù del principio della soccombenza, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del deciso.

P.Q.M.



Il Giudice di pace di Frattamaggiore, definitivamente pronunciando in merito alla causa in epigrafe, così provvede, :

- Dichiaro il Comune di Sant'Antimo, in persona del l.r.p.t., quale ente proprietario e custode della strada in questione, responsabile del sinistro per cui è causata e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 1.950,00, oltre interessi dalla data della presente sentenza;

- Condanna il medesimo Comune, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore, che liquida in complessivi euro 1.190,00=, di cui euro 90,00= per spese, ed i restanti euro 1.100,00= per diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge, con attribuzione all'avv. Giustina Pingue per il dichiarato anticipo.

Così deciso in Frattamaggiore il 15/02/010

Il Giudice di Pace
Dr. Sossio Caserta

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
FRATTAMAGGIORE
Depositato in Cancelleria
OGGI 19 OTT. 2010
IL CANCELLIERE
IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele *Patricelli*





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

SENTENZA N.

4427/10

La presente copia conforme all'originale composta di N. 07 facciate, si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di Avv. G. PENNIE

nell'interesse di CORRELLIA ANGELO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

23 NOV. 2010

Frattamaggiore

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padricelli

F. TO

La presente copia, conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva, si rilascia per uso notifica.

23 NOV. 2010

Frattamaggiore

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padricelli



Si notificò a:

COMUNE DI SANT'ANTIMO, in persona
del Sindaco p. T., dovuto per lo esito
presso le Case Communi in
S. Antimo (NA) alle Vie Rome,
mediante consegna di copie e mani.

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario
addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Frattamaggiore, ho notificato l'atto
che precede a L. Genuino

mediante consegna di copia conforme in busta chiusa
e sigillata, a mani di _____

A MANI DI Teresa Mormore
IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI I.Q.

14285


26 NOV. 2010

SANTANTIMO

29/11/10

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA
DI FRATTAMAGGIORE
Ufficio Giudiziario
(Dr. Assunta Montemurro)

COMUNE DI SANT'ANTIMO
Provincia di Napoli



ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere n° 9 del 09.12.2010

Oggetto: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio.

VISTA

la proposta deliberativa relativa al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da n. 4 sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore nell'anno 2010.

VISTO

Che tali somme trovano copertura al Tit. 1010808 – Cap. 5 “Oneri straordinari gestione corrente” debiti fuori bilancio, del Bilancio 2010.

VISTE

Le sentenze esecutive, emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore (NA);

ESPRIME

parere favorevole alla proposta deliberativa, e riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, 1° c. , lett.A, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 (TUEL), di cui sopra e ,qui allegata, relativa a quanto sopra riportato.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Antimo PERFETTO	Presidente
Dott. Bruno SCOGNAMIGLIO	Componente
Dott. Salvatore DAMIANO	Componente

Three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are cursive and appear to be those of the three members of the revision organ listed in the table to the left.

Sant'antimo li 09.12.2010

Parere allegato alla delibera di C.C. n. 66 del 13/12/2010

Parere Tecnico

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Li 2.12.10

Il Funzionario
(Istr. Diret. Stefano Verrone)



Parere di regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs. 267/2000.

li 2.12.10

Il Funzionario
(dr. Gianluigi Di Ronza)



Parere di conformità

Richiesto, il Segretario Generale in ordine al presente atto, così si esprime:
Favorevole

Li 9.11.10

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Patrizia Magnoni)



Punto n. 5 o.d.g.

“DPR 267/2000, articolo 194, comma 1, lett.A – riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, derivanti da n. quattro sentenze esecutive del Giudice di Pace di Frattamaggiore”

PRESIDENTE: Relaziona l'Assessore Ponticiello.

ASSESSORE PONTICIELLO: Buona sera. Con questa delibera andiamo a riconoscere debiti fuori bilancio per sentenze del Giudice di Pace, che hanno visto il Comune di Sant'Antimo soccombente su quattro giudizi, precisamente contro Di Mattia Luigi per 1668,65, Nacchia Aniello per 923,62, Castaldi Massimo per 3460,57, Correggia Angelo per 3650,87, per un totale di 9703,71. Sono tutte sentenze per risarcimento danni a cose per insidie stradali. Vengono accertati tutti quanti nel corrente bilancio sugli oneri straordinari della gestione corrente debiti fuori bilancio. Sono 9703,71 euro.

PRESIDENTE: Escono i Consiglieri Guarino, Di Lorenzo e Pedata 1958.

Presenti: n. 18;

Assenti: n. 13.

Si mette in votazione il capo. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti?

Favorevoli: n. 17;

Contrari: nessuno.

Astenuti: n. 1

Il punto è approvato a maggioranza.


Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta.

La seduta è chiusa.

FINE LAVORI ORE: 19,40

DELIBERA C.C. N. 66 DEL 13. 12. 2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI LORENZO FRANCESCO



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PATRIZIA MAGNONI



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal **27 DIC 2010**

Li, **27 DIC 2010**



IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
(Molise Pietro)



IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

in data **13 DIC 2010**

Li, _____



ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza del termine di dieci giorni dalla compiuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE